



COMUNICATO UFFICIALE n°06 del 24 novembre 2025

(composto da n° 05 pagine compresa la presente)

Sommario:

❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 03/2025

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 4
43122 Parma (PR)

calcio@uisp.it
www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. /2025 (Stagione Sportiva 2025/2026)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giamblanco Silvestro - Responsabile

Avv. Marzo Angelo - Componente

Bianchi Massimiliano - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

S.d.A. Calcio UISP Regionale Emilia-Romagna

S.d.A. Calcio Territoriale Reggio Emilia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso del 20.10.2025 la ASD VIRTUS 2021 MARTINO MARMI n. affiliazione 26001089 - in persona del presidente Martino Massimiliano, nato a Catanzaro (CZ) 18/02/1970, C.F. MRTMSM70B18C352, TESSERA UISP N. 260131154, rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale Muto, giusta nomina in calce al ricorso - proponeva ricorso avverso la decisione della Corte di Appello del S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna (Delibera n. 02 del 13.10.2025), emessa a seguito di ricorso avverso alla delibera del Giudice di Primo Grado del Settore di Attività Calcio UISP Reggio Emilia pubblicata sul C.U. numero n. 08 del 02.10.2025, che stabiliva la squalifica del sig. LE ROSE Luigi (Tessera UISP n. 260133387) a tutto il 29.04.2026.

Motivazioni del ricorso:

Il ricorrente contesta la decisione del Giudice di Secondo Grado, nella parte in cui ha ritenuto di applicare la pena di cui all'art. 227 RTN perché i fatti oggetto dell'atto di violenza si erano svolti in una situazione estranea alla fase di gioco.

Il ricorrente riporta integralmente quanto scritto dal Direttore di Gara (*"all'ottantesimo quando la partita era quasi al termine il nr. 2 Le Rose Luigi del Martino Marmi dopo un*

piccolo contrasto con il nr. 2 Xhebroj Kopnik lo inseguiva e lo colpiva volutamente al volto provocandogli una ferita lacera contusa") e sostiene che quanto accaduto sia equiparabile ad un brutto "fallo di reazione", evidenziando tra l'altro che l'arbitro non aveva voluto sottolineare che il gioco fosse fermo o che ci si trovasse in una situazione chiaramente estranea al gioco e sostenendo che in realtà tutto si era verificato nell'immediatezza della azione: ritiene pertanto errata l'applicazione dell'art. 227 RTN, che punisce "Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di e gioco in corso" e chiede che la fattispecie sia ricondotta all'art. 226 RTN ("Atto di violenza in azione di gioco").

Sottolinea infine che *"il nostro tesserato e l'avversario si facevano reciproche scuse, a dimostrazione dell'immediato ravvedimento da parte del sig. Le Rose"*.

Sulla base di tale motivazione chiede

In via principale: la rettifica della squalifica indetta al sig. Le Rose Luigi applicando la pena prevista dall'art. 226 RTN.

In subordine: l'applicazione del minimo edittale previsto dall'art. 227 RTN, ossia 4 mesi o comunque non oltre il 31.12.2025.

Ciò premesso

La Corte Nazionale

verificata la regolarità del ricorso; verificato che è stata versata la cauzione relativa al ricorso; preso atto dell'istanza del ricorso e visionata la documentazione presentata, espone le seguenti

MOTIVAZIONI

Il ricorrente, nel ricorso proposto a questa Corte, afferma non essere applicabile l'art. 227 RTN perché l'accaduto si sarebbe verificato nell'immediatezza dell'azione e quindi non a gioco fermo ma in azione di gioco, così essendo applicabile l'art. 226 RTN.

Corre l'obbligo rilevare che l'art. 227 RTN, oltre a sanzionare l'"atto di violenza a gioco fermo", punisce anche quello commesso "in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso". Ora, l'atto di inseguire un avversario e colpirlo, anche se dopo un lieve contrasto, non rientra chiaramente in una fase di gioco, ma piuttosto in una situazione sicuramente estranea alla fase

di gioco (nella fase di gioco rientra il contrasto, il contatto tra due avversari che si contendono la palla, etc...). Né può parlarsi di vero e proprio "fallo di reazione" parte della fase di gioco, poiché proprio l'atto di inseguire l'avversario crea una "interruzione" temporale tale da escludere che sia possibile tale qualificazione.

Il ricorrente chiede anche di valutare come attenuante il clima "di ripetute offese" cui faceva riferimento l'arbitro nel supplemento di referto.

In merito, questa Corte non può non ritenere comunque abnorme e sproporzionata la "reazione" avuta dal giocatore De Rose Luigi (inseguiva un avversario e lo colpiva volutamente al volto con una testata provocandogli una ferita sanguinante) a delle offese solo "verbali" indirizzate a membri della sua squadra.

Ugualmente non può rappresentare una scriminante il fatto che fra i due giocatori siano intervenute scuse.

* * *

La Corte Nazionale di Giustizia, pertanto, verificate le questioni preliminari e le motivazioni che hanno spinto la società ASD VIRTUS 2021 MARTINO MARMI a ricorrere avverso alla decisione della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. RTN le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, accertato che, dal contenuto del "Referto Aggiuntivo" arbitrale relativo alla gara del 29.09.2025, emerge l'assoluta certezza della violazione, ritenuto che quindi vada applicato l'art 227 RTN, viste le prove legali ex Art. 178 RTN contenute nel fascicolo predisposto dal S.d.A. Calcio UISP Reggio Emilia, visto l'Art. 117 RTN - Criteri di applicazione della sanzione - che prevede tra i criteri da adottare per la graduazione della pena l'individuazione della gravità del fatto, viste la decisione assunta dalla Commissione Giudicante di Primo Grado del S.d.A. Calcio UISP Reggio Emilia, come risulta dal Comunicato n. 8 del 02.10.2025, vista la Decisione n. 2 del 13.10.2025 della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado del S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna, con la quale detta Commissione confermava la sentenza del Giudice di Primo Grado riformandola solo nella parte relativa alla corretta applicazione dell'art. 227 del nuovo RTN approvato dalla Giunta Nazionale - aggiornamento del 24 maggio 2025 - anziché l'Art. 226 del vecchio RTN che però riportava pedissequamente lo stesso contenuto, ritenuto che la decisione impugnata risulta congrua, in diritto, ai fatti così ricostruiti, non valendo alcuna delle censure mosse dalla ricorrente a superare le argomentazioni spese dai Giudici di Secondo Grado ed in precedenza ampiamente ricostruite

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **RIGETTA** IL RICORSO confermando la sanzione contenuta nel Comunicato n. 2 del 13.10.2025 della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado del S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna, relativamente alla squalifica del sig. LE ROSE Luigi (società ASD VIRTUS 2021 MARTINO MARMI) a tutto il 29 aprile 2026;
- per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione di € 100,00;
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Reggio Emilia e S.d.A. Calcio UISP Emilia-Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.

Così deciso in Parma, lì 24 novembre 2025

F.to Silvestro Giamblanco - Responsabile

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massimiliano Bianchi - Componente